



Data: 12/02/2015

Fonte:



## CENTRALI UNICHE DI COMMITTENZA

06-02-2015 NOTIZIE ANCI

**Si pubblica la proposta emendativa presentata dall'ANCI**, all'atto Camera 2803 ("Milleproroghe"), presso le Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera dei Deputati, sulla reintroduzione del limite dei 40.000 € per le acquisizioni di beni, servizi e lavori per i Comuni fino a 10.000 abitanti:

**Nota sulla centralizzazione delle acquisizioni di beni e servizi  
Problematiche relative all'eliminazione del limite di importo di 40.000 euro  
per gli acquisti di beni e servizi dei Comuni fino a 10.000 abitanti**



Dal 1 gennaio 2015 è entrata in vigore la disposizione prevista dal riformulato art. 33 comma 3-bis del codice dei contratti pubblici circa l'obbligatorietà delle aggregazioni per gli acquisti di beni e servizi. Dal 1 luglio entrerà in vigore l'obbligo anche per il settore lavori.

La norma in questione recita:

*"3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del dl 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione".*

L'ANCI condivide pienamente il principio sotteso al risparmio della spesa pubblica e la necessità di ridurre le numerose stazioni appaltanti ad oggi esistenti, tuttavia **si esprime la forte preoccupazione dei Comuni per le difficoltà amministrative legate ai processi di aggregazione, in particolare dei comuni non capoluogo di provincia che potrebbero determinare – in alcuni casi si sta già verificando - uno stato di paralisi del mercato.**

Nello specifico si fa riferimento alla problematica maggiormente sentita di non consentire ai comuni fino a 10.000 abitanti, acquisti in autonomia, per importi al di sotto di 40.000 euro, nonché agli interventi di somma urgenza.

Ci sono situazioni in cui servono affidamenti immediati, che però non rientrano nelle spese economali e che non sono rinvenibili su CONSIP/MEPA o che seppur rintracciabili **comportano lungaggini controproducenti per l'Amministrazione.**

In taluni casi, e per importi limitati, è notevolmente più economico e rapido rivolgersi a fornitori che prestano la loro attività nei pressi del territorio comunale che non ricorrere a Consip.

Per fare alcuni esempi: la rottura del vetro di una scuola; le spese dei piccoli mezzi per la raccolta rifiuti; le spese del pulmino della scuolabus, ecc., in tali casi la norma vigente, non consente al Comune di poter immediatamente intervenire, ma deve attendere la procedura che dovrà svolgere la Centrale Unica di committenza.

Questo anche per i servizi assistenziali ed infermieristici dei centri anziani gestiti dalle Amministrazioni. Queste tipologie di servizio non sono rinvenibili su MEPA e prima dell'entrata in vigore della norma sulle centralizzazioni, bastava appaltare, con le modalità previste dall'art. 125 del codice dei contratti pubblici, purchè di importo inferiore a 40.000 euro. Tutto questo va moltiplicato per le numerose determinazioni di spesa che vengono adottate quotidianamente dai Comuni per erogare servizi ai cittadini.

**L'emendamento proposto dall'ANCI, riportato in calce, consentirebbe il regolare svolgimento delle attività a vantaggio dei cittadini, garantendo, quindi, il quotidiano funzionamento dell'Amministrazione, evitando, come sta già avvenendo, un'eccessiva burocratizzazione, in contrasto con l'auspicato principio di "semplificazione" di cui ha necessità il nostro Paese.**

### **Proposta emendativa**

**art. 23-ter del DL n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014**

**al comma 3 è eliminato il seguente periodo: "con popolazione superiore a 10.000 abitanti"**